



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ALGHERO

Via Eleonora d'Arborea n. 2 – 07041 Alghero (SS)
Centralino: 079 953174 – 079 986811 – Telefax: 079-984606 – Numero blu: 1530 – VHF Ch16
Web: www.alghero.guardiacostiera.it – E-mail: ucalghero@mit.gov.it – PEC: cp-alghero@pec.mit.gov.it

Ordinanza n. 03/2016

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Alghero:

- VISTA** la Circolare n.101/2014 in data 17.02.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto 6 – Ufficio II – sezione 1° - a titolo: “Attività di compensatori di bussola”;
- VISTI** i dispacci del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. 51255 in data 31.05.2014, prot. 43432 del 20.04.2015 e prot. 77079 del 01.07.2015 aventi come argomento “Attività di compensatori di bussola”;
- VISTA** la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che abroga la circolare Serie I n.23 – Polizia della navigazione datata 30.06.1932 impartite dall’allora Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale della Marina Mercantile – richiamata dal dispaccio n. 310589 – R/PG del 05.03.1977 del Ministero della Marina Mercantile- Direzione Generale della navigazione e del Traffico marittimo;
- VISTO** l’art. 141 comma 6 del D.P.R. 8 novembre 1991, n.435 inerente l’approvazione del “Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”, nel quale è previsto che la compensazione delle bussole magnetiche di bordo, in quanto attività strettamente attinente alla sicurezza della navigazione deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall’Autorità Marittima;
- VISTO** il Decreto 29 settembre 1999, n. 388 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle caratteristiche, i requisiti, le modalità per l’installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto”, nel quale all’art. 7 prevede che le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti, autorizzate dall’Autorità Marittima;
- VISTO** il Decreto 5 agosto 2002, n. 218 “Regolamento di sicurezza per le unità abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata”, nel quale all’art. 27 comma 2 prevede che la compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall’Autorità Marittima;
- RITENUTO** necessario disciplinare l’attività dei “Compensatori di bussola” all’interno del Circondario Marittimo di Alghero;

VISTI gli articoli 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Art. 1

Nei porti ed approdi ricadenti nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Alghero, possono esercitare l'attività di "*compensatori di bussole*", coloro i quali abbiano ottenuto formale autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero e/o altre Autorità Marittime.

A fine di ottenere, gli interessati potranno presentare apposita istanza, alla sezione Tecnica dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, su modello conforme all'allegato 1 della presente ordinanza, qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al Decreto Legislativo 25.07.1998 n.286;
- b) titolo professionale marittimo di Capitano di Lungo Corso, o di Capitano Superiore di Lungo Corso, o abilitazione STCW-95 per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiori a 3000 gt, ovvero certificazione rilasciata dall'università dalla quale risulti che l'interessato abbia previsto il superamento di esame relativo al magnetismo terrestre e navale (sono esclusi nozioni e/o principi di magnetismo navale e terrestre);
- c) documentazione dalla quale si evinca che il richiedente abbia eseguito, in affiancamento ad un compensatore di bussole già autorizzato, almeno 10 compensazioni;
- d) iscrizione nel Ruolo dei periti ed esperti – ai sensi del R.D. 20.09.1934, n° 2011 e del D.M. 29 dicembre 1979 della Camera di Commercio in categoria attinente allo svolgimento dell'attività di verifiche e compensazioni di bussole;
- e) non avere procedimenti penali pendenti e non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Trattandosi di attività soggetta a vigilanza ex art. 68 del Codice della Navigazione, la predetta autorizzazione non esime gli interessati dal richiedere l'ulteriore provvedimento di competenza di altre amministrazioni.

Art. 2

I "*Compensatori di bussole*" autorizzati ad esercitare l'attività con modello conforme all'allegato 2, dovranno, a compensazione avvenuta, rilasciare le tabelle delle deviazioni residue che dovranno essere vidimate dall'Autorità Marittima del porto in cui è stata effettuata l'attività.

Art. 3

L'autorizzazione di cui al precedente art. 1 sarà revocata per i seguenti motivi:

1. in caso di morte;
2. rinuncia da parte dell'interessato;
3. per pensionamento;
4. per la perdita dei requisiti di cui alle lettere a) ed e).

Nei casi di cui ai precedenti punti 2) e 3) il “*compensatore di bussola*” avrà l’obbligo, comunque, di comunicare la perdita dei requisiti e/o la rinuncia all’attività per iscritto alla Sezione Tecnica dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, restituendo l’autorizzazione ottenuta.

Art. 4

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all’albo di questo Ufficio. La sua diffusione sarà altresì assicurata mediante:

- a) Trasmissione al Comune di Alghero ed alle Amministrazioni Interessate;
- b) Divulgazione a cura dei mezzi d’informazione;
- c) Inserimento nel sito web di questo Comando (<http://www.guardiacostiera.gov.it>).

Alghero, 18.02.2016

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paola PIRODDI

bollo

ALL' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ALGHERO

Oggetto: Richiesta autorizzazione ad esercitare l'attività di compensatore di bussole.

Il sottoscritto nato il a e residente in
..... alla via n..... recapito telefonico

CHIEDE

di essere autorizzato ad esercitare l'attività di compensatore di bussole.

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi Speciali vigenti in materia (Art. 26 L. 04/01/1968, n. 15),

DICHIARA

- di essere nato a.....il e di risiedere in Alla via n.....;
- di essere cittadino comunitario;
- di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Circolare emanata dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto Sicurezza della Navigazione Serie Generale 101/2014 del 17.02.2014

ALLEGA

La documentazione prevista dalla Circolare 101/2014 del 17.02.2014 nei punti a) b) c) d);
numero due marche da bollo.

bollo



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ALGHERO¹

- Visto** Il D.P.R. 8 novembre 1991, n°435 che all'articolo 14.6 sancisce che *“La compensazione delle bussole magnetiche deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima”*;
- Visto** il Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n° 388 che all'articolo 7 stabilisce che *“in occasione della prima installazione a bordo, le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti autorizzate dall'Autorità Marittima”*;
- Visto** il Decreto 5 agosto 2002, n° 218 che all'articolo 27.2 recita *“La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall'autorità marittima”*;
- Vista** l'istanza in data _____ con la quale il Signor _____, nato a _____, il _____ e residente in _____ alla via _____, Cod. Fiscale _____ chiede di esercitare l'attività di compensatore di bussole;
- Vista** la Circolare Titolo “Sicurezza della Navigazione” – Serie Generale n° 101 del 17.02.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto la quale ha stabilito i requisiti per esercitare l'attività di compensatore di bussole;
- Considerato** che il Signor _____ è in possesso dei requisiti di cui alle lettere a)², b)², c)², d)² ed e) della Circolare appena citata;

SI AUTORIZZA

II SIGNOR _____ AD ESERCITARE L'ATTIVITÀ COMPENSATORE
DI BUSSOLE.

Alghero, ____/____/____

IL COMANDANTE

¹ Inserire denominazione Ufficio

² Barrare le voci nel caso in cui il richiedente operi sulla base di un'autorizzazione già concessa dall'Autorità Marittima prima dell'emissione della Circolare n° 101 del 17.02.2014.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ALGHERO

Via Eleonora d'Arborea n. 2 – 07041 Alghero (SS)
Centralino: 079 953174 – 079 986811 – Telefax: 079-984606 – Numero blu: 1530 – VHF Ch16
Web: www.alghero.guardiacostiera.it – E-mail: ucalghero@mit.gov.it – PEC: cp-alghero@pec.mit.gov.it

Ordinanza n. 03/2016

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Alghero:

- VISTA** la Circolare n.101/2014 in data 17.02.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto–Reparto 6–Ufficio II–sezione 1° - a titolo: “*Attività di compensatori di bussola*”;
- VISTI** i dispacci del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. 51255 in data 31.05.2014, prot. 43432 del 20.04.2015 e prot. 77079 del 01.07.2015 aventi come argomento “*Attività di compensatori di bussola*”;
- VISTA** la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che abroga la circolare Serie I n.23–Polizia della navigazione datata 30.06.1932 impartite dall'allora Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale della Marina Mercantile–richiamata dal dispaccio n. 310589–R/PG del 05.03.1977 del Ministero della Marina Mercantile- Direzione Generale della navigazione e del Traffico marittimo;
- VISTO** l'art. 141 comma 6 del D.P.R. 8 novembre 1991, n.435 inerente l'approvazione del “*Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare*”, nel quale è previsto che la compensazione delle bussole magnetiche di bordo, in quanto attività strettamente attinente alla sicurezza della navigazione deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima;
- VISTO** il Decreto 29 settembre 1999, n. 388 “*Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche, i requisiti, le modalità per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto*”, nel quale all'art. 7 prevede che le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima;
- VISTO** il Decreto 5 agosto 2002, n. 218 “*Regolamento di sicurezza per le unità abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata*”, nel quale all'art. 27 comma 2 prevede che la compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima;
- RITENUTO** necessario disciplinare l'attività dei “Compensatori di bussola” all'interno del Circondario Marittimo di Alghero;

VISTI gli articoli 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Art. 1

Nei porti ed approdi ricadenti nell'ambito della giurisdizione del Circondario Marittimo di Alghero, possono esercitare l'attività di "*compensatori di bussole*", coloro i quali abbiano ottenuto formale autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero e/o altre Autorità Marittime.

A fine di ottenere, gli interessati potranno presentare apposita istanza, alla sezione Tecnica dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, su modello conforme all'allegato 1 della presente ordinanza, qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al Decreto Legislativo 25.07.1998 n.286;
- b) titolo professionale marittimo di Capitano di Lungo Corso, o di Capitano Superiore di Lungo Corso, o abilitazione STCW-95 per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiori a 3000 gt, ovvero certificazione rilasciata dall'università dalla quale risulti che l'interessato abbia previsto il superamento di esame relativo al magnetismo terrestre e navale (sono esclusi nozioni e/o principi di magnetismo navale e terrestre);
- c) documentazione dalla quale si evinca che il richiedente abbia eseguito, in affiancamento ad un compensatore di bussole già autorizzato, almeno 10 compensazioni;
- d) iscrizione nel Ruolo dei periti ed esperti – ai sensi del R.D. 20.09.1934, n° 2011 e del D.M. 29 dicembre 1979 della Camera di Commercio in categoria attinente allo svolgimento dell'attività di verifiche e compensazioni di bussole;
- e) non avere procedimenti penali pendenti e non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Trattandosi di attività soggetta a vigilanza ex art. 68 del Codice della Navigazione, la predetta autorizzazione non esime gli interessati dal richiedere l'ulteriore provvedimento di competenza di altre amministrazioni.

Art. 2

I "*Compensatori di bussole*" autorizzati ad esercitare l'attività con modello conforme all'allegato 2, dovranno, a compensazione avvenuta, rilasciare le tabelle delle deviazioni residue che dovranno essere vidimate dall'Autorità Marittima del porto in cui è stata effettuata l'attività.

Art. 3

L'autorizzazione di cui al precedente art. 1 sarà revocata per i seguenti motivi:

- 1. in caso di morte;
- 2. rinuncia da parte dell'interessato;
- 3. per pensionamento;
- 4. per la perdita dei requisiti di cui alle lettere a) ed e).

Nei casi di cui ai precedenti punti 2) e 3) il “*compensatore di bussola*” avrà l’obbligo, comunque, di comunicare la perdita dei requisiti e/o la rinuncia all’attività per iscritto alla Sezione Tecnica dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, restituendo l’autorizzazione ottenuta.

Art. 4

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all’albo di questo Ufficio. La sua diffusione sarà altresì assicurata mediante:

- a) Trasmissione al Comune di Alghero ed alle Amministrazioni Interessate;
- b) Divulgazione a cura dei mezzi d’informazione;
- c) Inserimento nel sito web di questo Comando (<http://www.guardiacostiera.gov.it>).

Alghero, 18.02.2016

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paola PIRODDI



bollo

AII' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ALGHERO

Oggetto: Richiesta autorizzazione ad esercitare l'attività di compensatore di bussole.

Il sottoscritto nato il a e residente in alla via n..... recapito telefonico

CHIEDE

di essere autorizzato ad esercitare l'attività di compensatore di bussole.

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi Speciali vigenti in materia (Art. 26 L. 04/01/1968, n. 15),

DICHIARA

- di essere nato a.....il e di risiedere in Alla via n.....;
- di essere cittadino comunitario;
- di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Circolare emanata dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto Sicurezza della Navigazione Serie Generale 101/2014 del 17.02.2014

ALLEGA

La documentazione prevista dalla Circolare 101/2014 del 17.02.2014 nei punti a) b) c) d);
numero due marche da bollo.

bollo



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ALGHERO¹

- Visto** Il D.P.R. 8 novembre 1991, n°435 che all'articolo 14.6 sancisce che *"La compensazione delle bussole magnetiche deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'Autorità Marittima"*;
- Visto** il Decreto Ministeriale 29 settembre 1999, n° 388 che all'articolo 7 stabilisce che *"in occasione della prima installazione a bordo, le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti autorizzate dall'Autorità Marittima"*;
- Visto** il Decreto 5 agosto 2002, n° 218 che all'articolo 27.2 recita *"La compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti, autorizzate dall'autorità marittima"*;
- Vista** l'istanza in data _____ con la quale il Signor _____, nato a _____, il _____ e residente in _____ alla via _____, Cod. Fiscale _____ chiede di esercitare l'attività di compensatore di bussole;
- Vista** la Circolare Titolo "Sicurezza della Navigazione" – Serie Generale n° 101 del 17.02.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto la quale ha stabilito i requisiti per esercitare l'attività di compensatore di bussole;
- Considerato** che il Signor _____ è in possesso dei requisiti di cui alle lettere a)², b)², c)², d)² ed e) della Circolare appena citata;

SI AUTORIZZA

IL SIGNOR _____ AD ESERCITARE L'ATTIVITÀ COMPENSATORE DI BUSSOLE.

Alghero, ____/____/____

IL COMANDANTE

¹ Inserire denominazione Ufficio

² Barrare le voci nel caso in cui il richiedente operi sulla base di un'autorizzazione già concessa dall'Autorità Marittima prima dell'emissione della Circolare n° 101 del 17.02.2014.